



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 2272

Crissolo, 31 agosto 2015

Ordinanza n. 22/2015

IL SINDACO

VISTO il regolamento (CE) 1069/2009, recente norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e in particolare l'articolo 19 paragrafo 1 lettera c), il quale prevede la possibilità di eliminazione di tali sottoprodotti presenti in una zona di difficile accesso mediante combustione o sotterramento in loco;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento citato, che ricomprende tra i sottoprodotti le carcasse degli animali morti;

VISTA la comunicazione prot. n. 49/2015RS del 28.08.2015 del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Fossano-Saluzzo-Savigliano, concernente la segnalazione del decesso avvenuto in alpeggio - località Muande di Ciampagna in Questo Comune - di n. 1 ovino contrassegno identificativo IT001000020768;

VISTO che la zona ove si trovano le carcasse degli animali non risulta accessibile ad automezzi necessari per il trasporto della stessa a stabilimenti autorizzati allo smaltimento;

VISTO che per motivi igienici e sanitari si deve comunque provvedere al razionale e immediato smaltimento delle carcasse;

ORDINA

lo smaltimento a cura del detentore Sig. GIAIME Pierino della carcassa di n. 1 ovino contrassegnato da marca auricolare IT001000020768 mediante interrimento con modalità idonee a minimizzare i rischi per la salute pubblica e animale e i danni all'ambiente.

La pubblicazione all'albo pretorio Comunale e nei consueti luoghi delle affissioni comunali;
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni (Legge 1034/71).

IL SINDACO
F.to Dott. Aldo PEROTTI